



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **VADEMECUM PER L'ATTIVITA' AGRICOLA NEL PERIODO IN CUI VIGE L'EMERGENZA CORONAVIRUS**

27 aprile 2020

### **IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI - ATTIVITA' E SPOSTAMENTI**

1. Le attività riconducibili al codice ATECO 01 *Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali*, operate da imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti indifferentemente alla prima o alla seconda sezione dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) o anche soltanto provvisti di partita I.V.A. con riferimento a tale codice ATECO, rientrano tra le attività produttive non sospese dal DPCM 10 aprile 2020 e pertanto possono essere legittimamente condotte. Conseguentemente è legittimamente condotta tutta la filiera produttiva corrispondente al codice ATECO 01 ed è consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari.
2. Per le attività diverse dal codice ATECO 01, sono inoltre consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità della filiera agricola previa comunicazione al Commissariato del Governo.
3. E' ammesso il conferimento dei prodotti agricoli ai punti vendita per i quali il DPCM ammette lo svolgimento dell'attività così come è ammessa la vendita dei prodotti agricoli presso l'impresa agricola, con i limiti di cui punto 16. per gli acquisiti da parte di privati cittadini e nel rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore (cfr. punto 15.).
4. E' ammessa la consegna a domicilio dei prodotti agricoli di propria produzione da parte dell'impresa agricola, anche al di fuori del comune nel quale ha sede l'impresa agricola, nel pieno rispetto delle disposizioni commerciali e sanitarie in vigore (cfr punto 15.).
5. Gli spostamenti operati dall'imprenditore agricolo professionale (IAP) e dai suoi dipendenti sono sempre ammessi per le esigenze riconducibili all'attività produttiva rientrante nel codice ATECO 01 e rientrano tra le giustificazioni che consentono lo spostamento per esigenze lavorative. Ogni spostamento deve essere giustificato tramite apposita autodichiarazione, secondo i modelli scaricabili dal sito del Ministero dell'Interno. Lo spostamento è infatti ammesso se dettato da effettiva realizzazione di attività agricola rientrante nel codice ATECO 01 e non rileva che la singola attività, ricompresa in tale codice, sia o meno necessaria all'attività produttiva agricola in quel momento, essendo l'attività agricola ammessa in senso generale dal DPCM 10 aprile 2020.
6. L'impresa agricola può sempre svolgere in via diretta interventi di bonifica e lavori di movimento terra funzionali all'attività produttiva agricola nell'ambito dei terreni in disponibilità, sia che i lavori consentano di effettuare le pratiche agricole nell'immediato sia che siano preordinati a pratiche agricole da attuare nelle stagioni future. Infatti l'impresa agricola, essendo sempre ammessa ogni



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

attività rientrante nel codice ATECO 01, può organizzare la produzione distribuendo nel corso dell'anno le diverse attività in relazione alle esigenze agronomiche e alla disponibilità della propria forza lavoro. Le imprese agricole possono, se funzionale alla propria attività produttiva, svolgere attività nei boschi (ad esempio, per l'autoproduzione di legna), indipendentemente dalla circostanza che siano imprese attive anche nel settore della silvicoltura (codice ATECO 02).

7. Nel caso in cui, per svolgere interventi di bonifica o movimento terra funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, la medesima abbia bisogno di rivolgersi a ditte esterne (es. edili), che non rientrano nei codici ATECO ammessi dall'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, i lavori possono essere effettuati soltanto previa comunicazione al Commissariato del Governo, da parte dell'impresa coinvolta, che attesti la funzionalità di tali lavori rispetto alla conduzione dell'impresa agricola, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020.

### **COLLABORAZIONE DI PARENTI E AFFINI E MANODOPERA ESTERA**

8. La possibilità di collaborazione occasionale all'interno dell'impresa agricola è estesa ai parenti e affini fino al sesto grado (prima ammesso solo fino al quarto grado) senza che le prestazioni svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, integrino un rapporto di lavoro autonomo o subordinato. Conseguentemente, i collaboratori familiari occasionali sono giustificati agli spostamenti per lo svolgimento delle attività dell'impresa agricola.

9. La collaborazione alle attività agricole svolte da un'impresa agricola da parte di parenti e affini fino al sesto grado si intende anche per tutte le attività afferenti e connesse a quelle dell'impresa agricola, comprese le attività di trasporto di prodotti agricoli e consegna degli stessi, le attività di reperimento dei prodotti necessari alla produzione agricola e, nel caso degli agriturismi, le attività di consegna dei pasti e delle bevande pronti presso il domicilio dei clienti.

10. In occasione di ogni spostamento, ogni soggetto dovrà essere munito dell'autodichiarazione adeguatamente compilata in ogni sua parte, specificando per quale attività tra quelle della impresa agricola è effettuato lo spostamento, con indicazione delle località presso le quali tali attività si svolgono o si sono svolte. Nel caso in cui si tratti di parente o affine fino al sesto grado di imprenditore agricolo e stia svolgendo attività agricola occasionale per conto di esso, la autodichiarazione dovrà contenere tutti gli elementi utili a comprovare tale condizione.

11. Per quanto concerne la manodopera proveniente dall'estero che giunge per prestare la propria attività lavorativa dipendente all'interno di un'impresa agricola, si ricorda quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM 10 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020, concernente *Disposizioni in materia di ingresso in Italia*.

### **FLOROVIVAISMO, AGRITURISMO e MANUTENZIONE DEL VERDE**

12. Il DPCM del 10 aprile 2020, all'art. 1, comma 1, lettera ee) e all'articolo 2, comma 5, ammette l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di "prodotti agricoli",



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Tale attività rientra fra quelle con codice ATECO 0.1., per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti.

Si precisa che non sussistono limitazioni in ordine alla tipologia di esercizi commerciali deputati alla vendita dei prodotti florovivaistici, essendo ricompresi, tra gli altri, oltre ai supermercati e agli ipermercati, anche i punti vendita delle aziende florovivaistiche, nonché le aziende agrarie e i negozi di fiori in quanto tali (con esclusione degli esercizi che svolgono la propria attività di vendita al dettaglio in sede ambulante ovvero all'interno dei centri commerciali al dettaglio, ferma restando la possibilità di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono) e che sono consentite anche per le aziende florovivaistiche le consegne, anche a domicilio, dei propri prodotti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Per quanto riguarda l'accesso ai punti vendita dei florovivaisti, esso è possibile per tutte le imprese agricole, registrate con codice ATECO 01 e per gli altri soggetti che svolgono attività produttive ammesse e che accedono a motivo delle medesime, mentre l'accesso di privati è regolamentato dall'ordinanza del 25 aprile 2020 del Presidente della Provincia autonoma di Trento. Si veda al riguardo il punto 18.

13. Dato che sull'intero territorio nazionale gli spostamenti per motivi di turismo sono vietati, gli agriturismi possono proseguire la propria attività di alloggio, previa comunicazione al Commissariato del Governo, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Anche l'attività di somministrazione di pasti e bevande può proseguire soltanto in favore degli ospiti di dette strutture e nel rispetto delle precauzioni di sicurezza vigenti. Si evidenzia che non compete alla struttura turistico ricettiva la verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche e che tale compito è demandato alle autorità di pubblica sicurezza.

Gli agriturismi che già erano autorizzati a servire pasti e bevande sono stati ammessi alla consegna a domicilio degli stessi ai sensi dell'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento di data 15 aprile 2020. Si veda in ogni caso il punto 15.

14. Secondo il D.C.P.M. 10 aprile 2020 possono essere legittimamente condotte le attività che rientrano nel codice ATECO 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.

### **DISPOSIZIONI SANITARIE E ALTRE PRECISAZIONI per I PRIVATI CITTADINI**

15. Ogni attività ammessa e realizzata deve essere condotta nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni sanitarie in vigore, sia riconducibili all'emergenza Covid 19 sia previgenti. Si richiama in particolare quanto previsto dalle Ordinanze del Presidente della Provincia del 15 aprile 2020 e del 25 aprile 2020 con riguardo ad esempio all'uso delle mascherine e dei guanti e alle modalità per assicurare il distanziamento tra le persone.

16. L'acquisto dei prodotti agricoli da parte dei privati cittadini presso le imprese agricole è ammesso nel pieno rispetto delle disposizioni in merito al contenimento degli spostamenti, cui si rimanda. A titolo d'esempio, esso potrebbe rientrare tra gli acquisti che fanno capo, previa autodichiarazione, a motivi di necessità (spesa) nell'ambito del medesimo territorio comunale di



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

residenza o del territorio comunale entro il quale si trovava il cittadino all'entrata in vigore del DPCM del 10 aprile 2020 o in quello in cui si è legittimamente spostato, ma resta ferma la disposizione che vieta lo spostamento in comuni diversi, salvo comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e motivi di assoluta urgenza, tra i quali evidentemente non rientra l'acquisto di prodotti alimentari che sono reperibili altrimenti all'interno del comune nel quale il soggetto deve permanere. Ai sensi dell'ordinanza del presidente della Provincia del 25 aprile 2020 e dell'articolo 1, comma 1, lettere a) ed f) del DPCM 10 aprile 2020, è consentito approvvigionarsi presso le attività di vendita di generi alimentari posti lungo il tragitto casa – lavoro, anche se non collocati in prossimità della propria abitazione.

17. Sono consentite, da parte di privati cittadini, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo su superfici agricole e orti, anche al di fuori del comune in cui il soggetto risiede, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- per non più di una volta al giorno;
- da un solo componente del nucleo familiare;
- limitatamente agli interventi strettamente necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile allevati, consistenti nelle indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire i predetti animali allevati.

Quando necessario per effettuare i trattamenti finalizzati al contrasto delle fitopatie, le attività di coltivazione del terreno per uso agricolo sono tuttavia consentite senza le limitazioni sopra riportate.

18. L'accesso agli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti florovivaistici e alle aziende agrarie è ammesso anche da parte di privati cittadini, limitatamente al territorio comunale del comune in cui il cittadino si trova o, in caso di assenza di esercizi che vendono i prodotti su tale territorio e previa comprovata esigenza, al comune più vicino in cui tali prodotti sono reperibili.